CHE AUTORIZZA L'APPLICAZIONE PROVVISORIA DI AUMENTI DI DAZI SUGLI ZUCCHERI, SUL GLUCOSIO E SULL'ACIDO ACETICO

Art. 2 (Approvazione)

Il Governo del Re e' autorizzato ad applicare, a cominciare dal giorno 26 novembre 1887, i diritti fissati per la voce n. 30, lettere l ed m della tariffa doganale approvata; con la legge del 14 luglio 1887, num. 4703 (Serie 3ª), sull'acido acetico liquido e sull'acido acetico cristallizzato.

Con l'applicazione di questi nuovi diritti verranno a cessare gli effetti dei diritti inscritti alla voce n. 3, lettere a e b della tariffa doganale vigente per l'aceto comune.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 novembre 1887.

UMBERTO

A. MAGLIANI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Versione in vigore dal 12 dicembre 1887, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che autorizza l'applicazione provvisoria di aumenti di dazi sugli zuccheri, sul glucosio e sull'acido acetico
Estremi	Legge 27 novembre 1887, n. 5052
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1887

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-autorizza-l-applicazione-provvisoria-di-aumenti-di-dazi-sugli/approvazione-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it